malattie ». Ne consegue che, se il regime dei membri durante il loro mandato è identico a quello dei dipendenti in attività di servizio, il regime degli ex membri che fruiscono o della pensione o dell'indennità transitoria, contemplate rispettivamente dagli artt. 8 e 7 del già citato regolamento, corrisponde a quello dei dipendenti che hanno lasciato il servizio delle Comunità prima di compiere i 60 anni.

RELAZIONE D'UDIENZA
presentata nella causa C-163/88 *

I — Gli antefatti

1. Con lettera 2 novembre 1987 il ricorrente, ex membro della Commissione delle Comunità Europee, chiedeva di poter fruire del regime comunitario di assicurazione contro le malattie.

Con lettera 22 dicembre 1987 il sig. R. Hay, direttore generale del personale e dell'amministrazione, gli comunicava che non poteva continuare a fruire del regime di previdenza sociale comunitario dato che era coperto da un altro regime pubblico d'assicurazione contro le malattie come dipendente a riposo dello Stato greco.

Inoltre, con lettera 28 gennaio 1988, il sig. R. Hay comunicava al ricorrente l'importo mensile della sua pensione, sul quale non si operavano ritenute per iscrizione al regime comunitario di assicurazione contro le malattie.

2. Con lettera 29 febbraio 1988 il ricorrente presentava reclamo alla Commissione onde rivendicare il proprio diritto, come ex membro della Commissione, a fruire del regime comune di assicurazione contro le malattie.

Dopo un riesame approfondito del caso del ricorrente, detto reclamo veniva respinto con lettera 25 marzo 1988.

II — La fase scritta e le conclusioni delle parti

1. Il presente ricorso è stato registrato nella cancelleria della Corte il 7 giugno 1988.

2. Il *ricorrente* conclude che la Corte voglia revocare, modificare o annullare l'atto litigioso, adottare qualsiasi misura idonea e condannare la Commissione alle spese, ivi

* Lingua processuale: il greco.

compreso l'onorario del suo procuratore ad litem.

La *Commissione* chiede che la Corte voglia dichiarare infondato il ricorso e pronunciarsi sulle spese come stabilito dalla legge.

3. Su relazione del giudice relatore, sentito l'avvocato generale, la Corte (prima sezione) ha deciso di passare alla fase orale senza procedere ad istruttoria.

III — I mezzi e gli argomenti delle parti

1. Il *ricorrente* ritiene che il suo ricorso sia ricevibile, dato che l'atto litigioso gli è destinato in modo diretto ed individuale e che è stata rispettata la procedura di cui all'art. 90 dello statuto.

La *Commissione* si rimette al prudente apprezzamento della Corte per giudicare se il ricorrente dovesse seguire la procedura di cui sopra o se dovesse invece impugnare l'atto litigioso direttamente dinanzi alla Corte.

2. Nel merito, il *ricorrente*, a sostegno del proprio ricorso, invoca, l'art. 11 del regolamento pecuniario vigente per i membri e gli ex membri della Commissione, della Corte di giustizia e della Corte dei conti, che contiene due principi, assolutamente identici a quelli contenuti nell'art. 72 dello statuto. Secondo il primo principio, i rischi coperti dal regime nazionale di previdenza sociale non sono coperti da un regime comunitario di previdenza sociale. In base al secondo principio, le disposizioni vigenti per i dipendenti delle Comunità si applicano del pari ai membri ed agli ex membri della Commissione e della Corte.

Secondo il ricorrente, emerge dal tenore dell'art. 11, già ricordato, che questa disposizione vieta il cumulo dei due regimi nazionali e comunitario, ma consente, in ordine a ciascun rischio specifico, di avvalersi del regime comunitario per ottenere il rimborso della differenza tra l'importo previsto dal regime nazionale di previdenza sociale e l'importo forfettario contemplato dal regime comunitario. A questo proposito il ricorrente cita l'art. 72, n. 4, dello statuto, secondo il quale il beneficiario del regime assicurativo comunitario contro la malattia « è tenuto a dichiarare i rimborsi spese riscossi o cui può pretendere in virtù di un'altra assicurazione contro le malattie, legale o regolamentare (...). Qualora il totale dei rimborsi eventualmente ottenuti superi i rimborsi previsti al paragrafo 1, la differenza sarà dedotta dall'importo da rimborsare ai sensi del paragrafo 1, salvo per quanto riguarda i rimborsi ottenuti in virtù di un'assicurazione complementare privata contro le malattie, destinata a coprire la parte delle spese non rimborsabili dal regime di assicurazione contro le malattie della Comunità ».

Il ricorrente ritiene che solo questa interpretazione dell'art. 11, già ricordato, sia logica ed esatta sotto il profilo teleologico, dato lo scopo fondamentale delle disposizioni comunitarie di garantire a tutti i dipendenti, i membri e gli ex membri un minimo accettabile di prestazioni assicurative contro la malattia.

La *Commissione* invoca il carattere complementare del regime contemplato per gli ex membri della Commissione rispetto al regime nazionale corrispondente, principio che è del pari quello dell'art. 72 dello statuto del personale, e che è esplicitamente enunciato al n. 4 di questo articolo per quanto riguarda i dipendenti in attività di servizio. Di conseguenza essa interpreta l'art. 11 del regolamento relativo al regime pecuniario dei membri ed ex membri della Commissione, della Corte di giustizia e della Corte dei conti, nel senso che la copertura dei rischi da parte del regime previdenziale nazionale contro le malattie, a prescindere dall'entità dei rimborsi o, più in generale, a prescindere dalle condizioni alle quali è accordata, è sufficiente per escludere la copertura simultanea ad opera del regime comunitario. In caso contrario, la disposizione dell'ultimo comma dell'art. 11 resterebbe lettera morta, dato che i regimi nazionali non garantiscono mai una copertura perfettamente identica a quella contemplata dallo statuto.

Secondo la Commissione, solo in via eccezionale — ad esempio nell'ipotesi dell'art. 72, n. 2, 1° comma, dello statuto che riguarda il dipendente che ha compiuto i 60 anni — il dipendente comunitario a riposo è coperto dal regime comunitario anche se può fruire di un regime nazionale.

La Commissione si richiama inoltre al combinato disposto degli artt. 2, n. 13, e 4, n. 8, della disciplina relativa alla copertura dei rischi di malattia che, con una formulazione leggermente diversa, sancisce del pari il carattere complementare del regime assicurativo comunitario contro le malattie.

3. Il *ricorrente* sostiene poi che l'atto litigioso è incompatibile con i principi fondamentali del diritto comunitario e, in particolare, con quello della parità tra gli amministrati. Egli ritiene che sarebbe una palese ingiustizia negare ad un ex membro della Commissione il rimborso della differenza tra le prestazioni comunitarie e le prestazioni nazionali, più basse, o negargli il diritto a prestazioni previdenziali comunitarie nell'ipotesi in cui il regime nazionale non contempli prestazioni analoghe (occhiali, cure odontoiatriche, ecc.).

Il ricorrente sostiene inoltre che gli ex membri delle istituzioni hanno subito ritenute e versato contributi al regime previdenziale durante il loro mandato ed hanno perciò una fondata aspettativa, in virtù del principio del legittimo affidamento, a fruire di corrispondenti prestazioni assicurative contro la malattia dopo aver cessato il loro servizio.

Il ricorrente sostiene infine che l'atto litigioso ha una motivazione insufficiente, vaga e contraddittoria, implica uno sviamento di potere e costituisce, comunque, un abuso del potere discrezionale conferito alla Commissione. A sostegno della propria tesi egli cita il caso di un ex membro della Corte dei conti, che fruisce del regime comunitario di previdenza sociale, pur essendo iscritto ad un regime previdenziale nazionale.

La *Commissione* ribatte che, adottando la decisione litigiosa, la quale è corredata di una motivazione precisa e completa, essa non ha violato il principio della parità di trattamento, né commesso sviamento di potere, né abusato del proprio potere discre-

zionale, ma ha semplicemente rifiutato al ricorrente la possibilità di fruire del regime assicurativo contro la malattia interpretando in modo corretto l'art. 11 del regolamento relativo al regime pecuniario dei membri e degli ex membri della Commissione, della Corte di giustizia e della Corte dei conti.

Infine la Commissione fa rilevare di non essere stata ufficialmente informata dalla Corte dei conti del fatto che un ex membro di quest'ultima fosse coperto dal regime comunitario di previdenza sociale, nonostante fosse iscritto ad un regime di previdenza sociale nazionale. Secondo la Commissione la decisione adottata a questo proposito dall'autorità che ha il potere di nomina di un'altra istituzione, la quale è indipendente dall'autorità corrispondente della Commissione, costituisce un'interpretazione diversa ed erronea delle disposizioni in vigore e non può in alcun modo assumere per essa nella fattispecie il carattere di un precedente vincolante.

G. C. Rodríguez Iglesias
giudice relatore